

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 903

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

**di concerto con il Ministro di grazia e giustizia**

(MARTELLI)

**con il Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

**con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GUARINO)

**con il Ministro del commercio con l'estero**

(VITALONE)

**e con il Ministro delle finanze**

(GORIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1993**

---

**Attuazione della risoluzione ONU n. 778  
sui rapporti con l'Iraq**

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto al recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli obblighi previsti a carico degli Stati membri dell'ONU dalla Risoluzione n. 778, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 2 ottobre scorso.

La predetta Risoluzione mira a consentire l'immediata operatività del Fondo speciale ("escrow account"), previsto dalle Risoluzioni n. 706 e n. 712 del 1991. Il Fondo in questione è stato costituito fin dallo scorso anno per finanziare varie attività connesse all'adempimento della Risoluzione n. 687 conseguente al «cessate il fuoco» con l'Iraq (tra cui le riparazioni per i danni di guerra, nonché l'invio in Iraq di medicinali, generi alimentari e prodotti «umanitari»). Non ha però finora funzionato, non avendo l'Iraq ancora accettato i meccanismi messi a punto dalle Nazioni Unite a questo scopo e che poggiano sulla vendita del petrolio iracheno.

Per ovviare all'atteggiamento di chiusura delle Autorità irachene, la Risoluzione n. 778 prevede che, in attesa che possano trovare attuazione i meccanismi previsti dalle Risoluzioni n. 706 e n. 712, il Fondo debba essere provvisoriamente alimentato attraverso:

1) il trasferimento dei fondi iracheni depositati negli Stati membri e derivanti da esportazioni di petrolio il cui pagamento era stato bloccato dall'*embargo*;

2) la vendita forzata del petrolio di proprietà irachena rimasto in deposito nei Paesi membri e il trasferimento del ricavato;

3) contributi volontari dei Paesi membri.

La Risoluzione prevede inoltre che, una volta iniziato il flusso normale di fondi

derivanti dalle vendite di petrolio iracheno ai sensi delle Risoluzioni n. 706 e n. 712, i fondi ottenuti grazie all'attuazione della Risoluzione n. 778 (inclusi i contributi volontari) siano restituiti con gli interessi.

Per attuare gli obblighi contenuti nella Risoluzione il disegno di legge prevede:

all'articolo 1, l'obbligo di trasferire sul conto speciale delle Nazioni Unite i fondi iracheni rappresentanti il corrispettivo della vendita di petrolio o di prodotti petroliferi iracheni esclusi i prodotti petrolchimici, pagato dopo l'entrata in vigore dell'*embargo* verso l'Iraq. Si tratta di somme attualmente bloccate, normalmente su conti bancari, ai sensi del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, con cui è stato sancito il blocco delle attività irachene in Italia a seguito dell'*embargo*. L'obbligo non riguarda i fondi che alla data del 2 ottobre 1992 risultano sottoposti ai diritti di terzi o necessari per soddisfare i diritti di terzi;

all'articolo 2, è stabilito che chi detiene petrolio e prodotti petroliferi, esclusi i prodotti petrolchimici, di proprietà irachena debba provvedere a venderli a prezzo di mercato. Il ricavato va trasferito sul conto speciale delle Nazioni Unite di cui all'articolo 1;

all'articolo 3, si stabilisce a carico dei destinatari delle suddette norme l'obbligo di fornire, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci, nonché all'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente legge. Le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci sono comunicate, rispettivamente, al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria, che vigilano sugli adempimenti relativi alla legge medesima;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 4, per la violazione degli obblighi di cui alla presente legge è prevista la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo, in analogia a quanto previsto dal citato decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220;

all'articolo 5, in esecuzione dell'articolo 3 della Risoluzione n. 778, è prevista la concessione al Segretario Generale delle Nazioni Unite di un contributo volontario di 5 miliardi di lire, da impiegare preferibilmente per motivi umanitari e l'assistenza

alle popolazioni irachene (articolo 5 della medesima Risoluzione). Tale misura appare opportuna anche perchè la Risoluzione n. 778 ha contestualmente imposto agli Stati membri di revocare le misure di scongelamento dei fondi iracheni eventualmente adottate in precedenza, come è il caso per l'Italia, per consentire acquisti di medicinali, generi alimentari e prodotti umanitari. Tali acquisti potranno quindi avvenire in futuro sulla base dei meccanismi previsti dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 706 e n. 712, gravando su una quota del Fondo speciale delle Nazioni Unite.

## RELAZIONE TECNICA

La Risoluzione dell'ONU, cui si dà attuazione con la presente legge, contiene al n. 3 la raccomandazione agli Stati membri di contribuire in via volontaria al Fondo sequestri per le finalità indicate al successivo paragrafo 5.2 (per esempio forniture di soccorso umanitario alle popolazioni dell'Iraq).

A tale fine il Governo italiano ritiene di poter versare un contributo di lire 5 miliardi per il 1993 a valere sul capitolo 9005 in conto residui dello stato di previsione del Ministero del tesoro (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo) tra le cui finalità rientrano quelle oggetto della presente iniziativa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. I fondi dello Stato iracheno o di suoi organismi, società o enti, che rappresentano il corrispettivo della vendita di petrolio o di prodotti petroliferi iracheni, esclusi i prodotti petrolchimici, pagato da o per conto dell'acquirente dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, devono essere trasferiti sul conto speciale delle Nazioni Unite previsto dalle risoluzioni n. 706 (1991) e n. 712 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non riguarda i fondi che alla data del 2 ottobre 1992 risultassero sottoposti a diritti di terzi o necessari per soddisfare i diritti di terzi.

**Art. 2.**

1. Il petrolio e i prodotti petroliferi, esclusi i prodotti petrolchimici, di proprietà dello Stato iracheno o di suoi organismi, società o enti debbono essere venduti a prezzo di mercato. Il ricavato della vendita è trasferito sul conto speciale delle Nazioni Unite di cui all'articolo 1.

**Art. 3.**

1. Le amministrazioni, le aziende e gli istituti di credito ed ogni altro soggetto pubblico o privato sono tenuti a fornire tutte le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci di cui agli articoli 1 e 2, nonché all'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. Le informazioni relative all'individuazione dei fondi e delle merci sono comunicate, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettiva-

mente, al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvedono a vigilare sugli adempimenti ad esso relativi.

#### Art. 4.

1. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

2. Per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

#### Art. 5.

1. Il Governo è autorizzato a concedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite un contributo volontario di 5 miliardi di lire, destinato ad alimentare il Fondo speciale di cui alle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 706 (1991) e n. 712 (1991), da impiegare preferibilmente per motivi umanitari e per l'assistenza alle popolazioni irachene.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.